

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO

ART. 1. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Presso il Tribunale di Belluno è costituito l'Ordine degli avvocati al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel Circondario.
2. Il Consiglio dell'Ordine valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, concorre all'attuazione delle garanzie prescritte per la tutela della libertà dei difensori, tutela l'affidamento della collettività e della clientela, esercita i poteri e le funzioni previste dalla normativa vigente.
3. L'Ordine ha autonomia patrimoniale e finanziaria e determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge.
4. Il Consiglio dell'Ordine ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni.
5. Il Consiglio dell'Ordine ha sede presso il Tribunale di Belluno .
6. L'attività del Consiglio dell'Ordine è retta dai principi di buon andamento, di efficienza e di trasparenza, nel rispetto della legge e delle norme regolamentari; i componenti del consiglio dell'Ordine devono adempiere il loro incarico con diligenza, imparzialità, indipendenza e nel solo interesse dell'Ordine.”

ART. 2. PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Le sedute del Consiglio dell'Ordine non sono pubbliche.
2. Il Consiglio dell'Ordine, nei limiti imposti dalle disposizioni di legge in materia, assicura a deguata pubblicità alle proprie attività, anche a mezzo stampa, o con i mezzi e le collaborazioni, anche esterne, che riterrà più opportune.
3. Il Consiglio dell'Ordine disciplina con apposito regolamento il diritto di accesso agli atti a norma della L. 07 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Ai sensi dell'art. 24 Comma 2 della L. 07.08.1990, n. 241, sono sottratti al diritto di accesso tutti gli atti del procedimento disciplinare, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sull'accesso agli atti in sede disciplinare adottato dal Consiglio. È in ogni caso consentito all'incolpato l'esame degli atti e l'estrazione di copia, al fine di curare e difendere la propria posizione giuridica.

ART. 3. DEONTOLOGIA E POTERE DISCIPLINARE

1. Il Consiglio dell'Ordine garantisce la piena attuazione del Codice di Deontologia Professionale, approvato con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 17.04.1997 e successive modifiche ed integrazioni .

2. Il Consiglio dell'Ordine esercita, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, le funzioni relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli Albi, negli Elenchi, nel Registro dei Praticanti Avvocati, nel Registro dei Praticanti ammessi al patrocinio e nei confronti di qualunque avvocato abbia commesso fatti deontologicamente rilevanti nel territorio del Circondario, garantendo l'esercizio del diritto di difesa e la segretezza degli atti nella fase del procedimento.

3. Per la disciplina del procedimento disciplinare il Consiglio adotta apposito regolamento.

ART. 4 ORGANI DEL CONSIGLIO

1. Sono organi del Consiglio dell'Ordine:

- a) il Presidente
- b) il Segretario
- c) il Tesoriere

ART. 5 CONSIGLIO: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. Il Consiglio dell'Ordine è eletto dall'Assemblea con voto segreto. Resta in carica sino alla proclamazione del successivo.

2. Il Consiglio:

- a) provvede alla tenuta degli Albi, degli Elenchi e dei Registri;
- b) approva i regolamenti interni;
- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, istituisce ed organizza le Scuole Forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del Registro dei Praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio, rilascia certificati di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove eventi formativi, corsi e scuole di specializzazione;
- e) vigila sulla condotta degli iscritti e controlla la continuità dell'attività ed effettività dell'esercizio professionale;
- f) promuove ed esercita l'azione disciplinare con le modalità stabilite in apposito regolamento;
- g) dà i pareri di cui agli artt. 26 e seguenti della L. nr. 794/1942 sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- h) può costituire camere arbitrali di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie;
- i) può costituire o aderire ad associazioni e fondazioni che abbiano come ad oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti costituzionali;
- l) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- m) delibera l'assunzione del personale dipendente e ne disciplina i rapporti;
- n) sottoscrive convenzioni con soggetti pubblici o privati nell'interesse degli iscritti;

- o) nomina commissioni di studio e di lavoro;
- p) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla Legge e dai Regolamenti.

3. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'Ordine spettano al Consiglio che provvede annualmente a sottoporre all'Assemblea Ordinaria il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, che devono garantire l'economicità della gestione.

4. Per provvedere alle spese di gestione ed a tutte le attività di competenza dell'Ordine e di ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini costituzionali, ivi compresa l'organizzazione di servizi per l'utenza, il Consiglio:

- a) fissa e riscuote un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun Albo, Elenco e Registro;
- b) fissa i contributi per l'iscrizione negli Albi, negli Elenchi e nei Registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

ART. 6 INSEDIAMENTO PRIMA CONVOCAZIONE E SUCCESSIVE

1. I Consiglieri entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni con la proclamazione degli eletti avvenuta ai sensi di legge e/o in base al regolamento.

2. La prima convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo di posta elettronica all'indirizzo dei singoli eletti entro 10 gg dalla loro proclamazione, a cura del consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione : l'ordine del giorno relativo alla convocazione deve prevedere unicamente la nomina del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

3. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri eletti. Qualora, dopo due votazioni, nessun consigliere abbia ottenuto la maggioranza qualificata, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti e verrà proclamato Presidente colui che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di iscrizione all'Albo.

4. Avvenuta la nomina del Presidente la seduta prosegue sotto la sua direzione e si procede con distinte votazioni , nell'ordine, all'elezione del Segretario e del Tesoriere con le stesse modalità di elezione del Presidente.

5. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno quindicinale, ovvero secondo il calendario fissato dal medesimo Collegio all'inizio di ogni anno. La convocazione deve prevedere l'indicazione degli argomenti all'odg predisposto su indicazione del Presidente, sentito il Segretario , da inviarsi almeno quattro giorni prima della seduta, a mezzo di posta elettronica, salvo che per le convocazioni d'urgenza. Ciascun consigliere ha diritto di chiedere che vengano posti all'odg del consiglio gli argomenti di cui ritiene utile la trattazione , con segnalazione da effettuarsi per posta elettronica alla segreteria dell'Ordine, . La documentazione relativa agli argomenti posti all'odg , unitamente alla copia del verbale della riunione precedente redatta dal segretario e da approvarsi nella riunione ordinaria successiva, va tenuta a disposizione dei consiglieri che la potranno preventivamente esaminare. Essi hanno diritto di accesso a tutti gli atti del consiglio.

Eventuali ulteriori argomenti potranno essere discussi nella seduta del Consiglio solo se urgenti ed indifferibili. Il consiglio può essere convocato in via d'urgenza dal Presidente in ogni momento ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

6. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente, e, in caso di sua assenza dal Consigliere anziano. Per la validità delle riunioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti; qualora non sia raggiunto il numero legale, il Presidente né da atto nel verbale dell'adunanza con riserva di procedere a nuova convocazione.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Le votazioni hanno luogo normalmente a scrutinio palese e con votazione nominale; si procede a scrutinio segreto in caso di elezioni o altre questioni afferenti persone, ovvero su richiesta di almeno 2/3 dei Consiglieri presenti, o su prudente decisione del Presidente. Ogni Consigliere ha facoltà di accompagnare l'espressione di voto con succinta motivazione, spiegata oralmente e assunta a verbale. Sulla eventuale irregolarità delle votazioni delibera il Consiglio ai sensi del precedente comma disponendone il rinnovo.

ART. 7 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ordine, esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio e l'esecuzione dei suoi deliberati. Conferisce deleghe ai singoli consiglieri per l'attuazione di singole iniziative debitamente programmate del Consiglio dell'Ordine. Sovrintende ai lavori della Segreteria, della Tesoreria, e dei singoli Consiglieri, sottoscrive, unitamente al Consigliere Segretario, il verbale di adunanze e le relative delibere e controfirma gli ordinativi di spesa.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo

ART. 8 IL SEGRETARIO

1. Il Consigliere Segretario svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, coadiuvando il Presidente nel garantire il buon andamento dei lavori del Consiglio:

- a) assume le funzioni di Segretario delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea;
- b) verbalizza le sedute del Consiglio e dell'Assemblea, riportando sinteticamente interventi e contenuti delle determinazioni assunte, delle quali cura la redazione delle delibere sottoscritte dallo stesso e dal Presidente;
- c) cura la raccolta, in numero progressivo e con relativo indice, delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea;
- d) conserva la raccolta dei registri e documenti previsti dalla legge e dal regolamento;
- e) sovrintende alla organizzazione degli Uffici del Consiglio, sotto la direzione del Presidente, impartendo direttive ed istruzioni al personale di segreteria ed ai Consiglieri con i quali collabora, avvalendosi previa delibere del consiglio della collaborazione di professionisti e/o

enti esterni per la gestione amministrativa dello stesso.

f) svolge ogni altra funzione a lui affidata dal Consiglio o dal Presidente.

ART. 9 TESI

Il Consigliere Tesoriere svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento:

- a) predisporre, d'intesa con il Presidente, il bilancio preventivo che viene sottoposto all'esame del Consiglio e, successivamente, ad approvazione dell'assemblea;
- b) redige il bilancio consuntivo che, previo esame da parte del Consiglio, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
- c) ove il Consiglio non provveda altrimenti, indica tra il personale dipendente il soggetto che dovrà curare l'amministrazione e la gestione contabile del Consiglio;
- d) conserva le scritture contabili previste dalla legge, anche avvalendosi di professionisti esterni a tale scopo incaricati dal Consiglio.
- e) effettua i pagamenti e procede alla gestione patrimoniale dell'Ordine secondo le delibere del Consiglio. E' abilitato, in caso di urgenza, a procedere ed effettuare spese necessarie per la gestione dell'ordine nei limiti di € 1.000,00 (mille) rendendo conto alla prima seduta utile del consiglio per la delibera di ratifica.

ART. 10 COMMISSIONI

1. Il Consiglio, per lo svolgimento della propria attività, costituisce commissioni di studio determinandone i compiti e la composizione tra consiglieri e iscritti all'Albo, anche su indicazione delle Associazioni Forensi locali ovvero soggetti esterni, aventi esperienza nelle specifiche problematiche da trattare in tal caso il Consiglio nomina uno o più Consiglieri referenti con il compito di seguire i lavori della commissione e di riferirne al Consiglio nonché gli eventuali ulteriori componenti.

2) Le Commissioni permanenti, da nominarsi entro 30 gg. dall'insediamento del nuovo Consiglio, salvo ulteriori da costituirsi ove il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, sono:

-La Commissione per la Formazione continua: composta dal Consigliere coordinatore e da quattro commissari di cui almeno due consiglieri con compiti di: - predisporre il programma annuale di massima degli eventi formativi da sottoporre al Consiglio, - curare l'organizzazione dei singoli eventi decisi dal Consiglio, - effettuare il preventivo esame della richiesta di Associazioni o di altri soggetti per l'eventuale concessione di accreditamento da parte del Consiglio, - verifica delle domande di esonero e/o riduzione dei crediti formativi da parte dei singoli iscritti e dell'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

La Commissione per la Liquidazione delle parcelle: composta dal Consigliere coordinatore e da due componenti, ivi compreso il dipendente dell'ordine designato al preventivo controllo delle parcelle, con compiti di: - verifica e liquidazione delle parcelle penali, civili e in altri settori ed eventuali richieste di integrazioni documentazione, chiarimenti o modifiche ai richiedenti la liquidazione; - relazioni al Consiglio delle richieste di liquidazione per importi superiori ad € 10.000,00 da liquidarsi in seduta consiliare, - preventiva verifica di parcelle in caso di richiesta di tentativo di conciliazione o di pareri in prevenzione.

- La Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato e delle Difese d'ufficio: composta da il Consigliere coordinatore e da altro consigliere con compiti di : verifica delle domanda per l'iscrizione dei richiedenti all'elenco del gratuito patrocinio; verifica delle domande e dei presupposti oggettivi e soggettivi nella domande di gratuito patrocinio; richiesta di chiarimenti e/o integrazioni ai richiedenti il gratuito patrocinio;
- La Commissione per la Pratica Forense: composta dal Consigliere coordinatore e da quattro commissari di cui almeno altro Consigliere e dal Direttore e Vice Direttore pro tempore della Scuola Forense con i compiti di: - verifica periodica dei libretti e delle relazioni dei praticanti; -organizzazione del programma annuale della scuola forense, -verifica dei presupposti per il rilascio del certificato di compiuta pratica; -verifica della regolarità nello svolgimento della pratica forense.
- La Commissione informatica: composta dal Consigliere coordinatore e da due componenti anche esterni al Consiglio e/o esperto del settore con compiti di: - organizzazione di tutte le attività ed adempimenti per l'attuazione del processo telematico, per la firma digitale, notifiche in via telematica e per la diffusione della posta certificata; - verifica e predisposizione delle convenzioni già sottoscritte o da sottoscrivere con i vari Uffici del Distretto o con enti e/o uffici del Circondario o con terzi per l'attuazione delle trasmissioni atti processuali, adempimenti con modalità informatiche o collegamento e/o utilizzazione di banche dati; -organizzazione di specifici eventi per l'alfabetizzazione informatica e formazione informatica degli iscritti e degli addetti agli studi; - espletamento ed organizzazione di e-learning; - controllo e supervisione nella gestione del sito dell'Ordine;
- La Commissione Tenuta Albi: composta dal Consigliere coordinatore e da altri due consiglieri con compiti di: verifica delle domande di iscrizione agli albo praticanti, agli albo dei patrocinatori legali e all'albo degli Avvocati; verifica delle domande di cancellazione a detti albi, delle domande di nulla osta per trasferimento; verifica delle formalità di aggiornamento dell'albo.

3. A tutte le Commissioni spetta altresì il compito di curare l'aggiornamento normativo, giurisprudenziale e regolamentare (del CNF, Triveneto o altri) relativo alle materia di competenza delle singola commissione e di curare la materiale raccolta, anche cartacea, dei dati più significativi e di interesse nella trattazione da parte del Consiglio dei vari argomenti e per l'adozione delle delibere consiliari.

4. Le operazioni delle Commissioni si svolgono senza l'osservanza di forme particolari, senza che siano redatti verbali delle riunioni e con facoltà di partecipazione del Presidente del Consiglio ove lo stesso non faccia già parte della Commissione stessa.

5. I Coordinatori o altro Consigliere componente della Commissione relazionano nelle riunioni del Consiglio gli aspetti e le pratiche esaminate dalla Commissione da inserire negli argomenti dell'o.d.g. nei vari settori di ogni singola commissione; i Coordinatori delle singole commissioni, ove non presente il Presidente dell'Ordine, parteciperanno in rappresentanza del Consiglio alle riunioni organizzate dal Triveneto degli Ordini ove siano trattati gli argomenti di competenza della commissione o eventuale in altre sedi ove l'Ordine di Belluno intenda essere presente.

ART. 11 RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

1. Ogni iscritto all'Albo potrà segnalare per scritto al Consiglio dell'Ordine eventuale richieste, disservizi, suggerimenti riguardanti lo svolgimento dell'attività forense, i rapporti con i Magistrati, la situazione degli Uffici o altri argomenti comunque di interesse generale.
2. Il Consiglio, salvo la previa attribuzione da Parte del Presidente delle segnalazione alle singole Commissioni, sarà tenuto a rispondere all'iscritto, anche per la mera presa d'atto o per eventuali interventi presi o posti in atti dal Consiglio stesso, entro 60 gg dal ricevimento della richiesta.
3. Il Consiglio avrà cura di raccogliere le varie segnalazioni pervenute dagli iscritti per l'opportuna trasmissione al Consiglio Giudiziario ove rilevanti in tale sede.

ART. 12 FORMAZIONE E SCUOLA FORENSE

Il Consiglio dell'Ordine di Belluno cura ed incentiva la formazione e aggiornamento professionale degli iscritti all'albo avvocati e dei praticanti ammessi al patrocinio con organizzazione di convegni, seminari e incontri svolti direttamente dall'Ordine aperti ai propri iscritti e a iscritti di altri Fori nonché con la collaborazione con le associazioni forensi e le organizzazioni dell'Avvocatura. L'organizzazione verrà effettuata anche garantendo incontri presso la sezione distaccata o in altri comuni del Circondario per garantire agli iscritti maggior possibilità di partecipazione. I criteri di accreditamento e per il complesso delle attività della formazione l'Ordine di Belluno, in conformità a quanto disposto della legge e dal regolamento del CNF, adotta specifico regolamento.

Per la preparazione dei praticanti a sostenere l'esame di avvocato il Consiglio dell'Ordine di Belluno ha istituito la Scuola Forense i cui principi fondamentali, modalità di svolgimento ed organizzazione sono stabiliti da apposito autonomo regolamento

ART. 13 ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. L'Assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'Albo ed agli elenchi speciali degli Avvocati di Belluno.
2. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio, approva i bilanci preventivo e consuntivo, esprime parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal Consiglio, esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge professionale.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria o straordinaria. Il Presidente presiede l'Assemblea, ne ha la direzione e ne regola l'andamento.

ART. 14. ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è convocata:
 - a) ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con avviso da inviarsi almeno 10 gg prima della data fissata.
 - b) ogni biennio per le elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine, previa delibera del Consiglio

da adottarsi entro il 15 dicembre, con avviso di convocazione da comunicarsi almeno 10 gg prima della data fissata.

ART. 15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente su deliberazione del Consiglio;
- b) su richiesta scritta e motivata di almeno 4 Consiglieri dell'Ordine o di almeno 1/5 degli iscritti all'Albo, contenente la indicazione degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno;
- c) per le elezioni sostitutive di uno o più Consiglieri cessati dalla carica per le cause previste dalla legge;

2. Nel caso di cui al punto b) il Presidente provvede alla convocazione nel termine di giorni 10 dalla richiesta, fissando la data della riunione entro i successivi 20 gg.

ART. 16 CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è effettuata mediante avviso da affiggersi nelle sedi degli Uffici giudiziari del Circondario, e comunicato a mezzo fax-pec- o e-mail ai singoli iscritti all'Albo ed agli elenchi speciali.

2. L'avviso contiene l'indicazione dell'oggetto, luogo ed ora dell'adunanza, in prima ed eventuale seconda convocazione, e, nei casi di elezioni, dell'eventuale elezione di ballottaggio.

3. Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli iscritti all'Ordine, in caso di seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti. L'assemblea elettorale, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione è valida se interviene almeno un quarto degli iscritti. In caso di ballottaggio l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

4. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, salvo che si tratti di elezioni o di deliberare su questioni attinenti persone, ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti.

5. Dopo l'illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno, hanno diritto di intervento coloro che siano iscritti a parlare, secondo l'ordine di prenotazione.

6. Le mozioni d'ordine possono essere proposte in qualsiasi momento.

7. Al termine degli interventi, le proposte emerse, riepilogate a verbale dal Segretario, o da un suo sostituto, vengono sottoposte ai voti. Le deliberazioni approvate sono pubblicate per estratto nell'Albo dell'Ordine

ART. 17 ELEZIONI E DISCIPLINA ELETTORALE

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli Avvocati iscritti all'Albo alla data antecedente il primo giorno di votazione, ancorché l'iscritto non abbia prestato il giuramento, salvo i casi previsti per legge.

2. L'elettorato passivo spetta, nel primo turno di votazione, a tutti gli avvocati iscritti all'Albo alla data antecedente il giorno antecedente alle votazioni, salvo i casi di ineleggibilità previsti dalle norme vigenti; in particolare non può essere eletto Consigliere:

a) l'Avvocato che abbia riportato in via definitiva una delle condanne o delle pene accessorie o si trovi sottoposto ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, danno luogo alla radiazione o cancellazione di diritto dall'albo, salvi i casi di riabilitazione ai sensi dell'art. 47 r.d.l. 27.11.1933 n. 1578;

b) l'Avvocato il quale sia incorso nella misura della sospensione dell'esercizio della professione, irrogata a mente dell'art. 43 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, per la durata della stessa;

c) l'Avvocato il quale sia incorso nella misura della sospensione cautelare dall'esercizio della professione, irrogata ai sensi dell'art. 44 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, per la durata della stessa;

l'Avvocato il quale, fuori dai casi di cui alle precedenti lettere a) e b), abbia riportato una sanzione disciplinare definitiva più grave della censura, per la durata degli effetti della sanzione, irrogata ai sensi dell'art. 40 RDL 27/11/1933 n. 1578 .Nell'eventuale turno di ballottaggio l'elettorato passivo spetta ai soli Avvocati che all'esito del primo turno abbiano riportato almeno un voto salvo i casi di ineleggibilità previste per legge.

3. Non potrà essere rieletto consigliere dell'Ordine l'Avvocato che ha ricoperto per tre mandati consecutivi precedenti la carica di Consigliere dell'Ordine e cesserà tale impedimento dopo un turno di interruzione dalla carica di Consigliere.

4. Ciascun avvocato iscritto all'Albo può proporre personalmente la propria candidatura con dichiarazione scritta da presentarsi alla segreteria dell'ordine 5 giorni prima dalla data fissata per la convocazione dell'assemblea indetta per le elezioni. Nel caso di elezioni suppletive la candidatura è presentata con le medesime modalità almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima convocazione; sono ammesse anche candidature per raggruppamenti o liste di candidati che potranno contenere il numero massimo dei consiglieri eleggibili, predisposte in ordine alfabetico salvo l'eventuale capolista; le liste, prive di motto o simboli, sottoscritte dai candidati inseriti con veridicità delle sottoscrizioni attestata dal componente che la presenta, sono depositate con le stesse modalità e termini delle candidature singole e saranno numerate in numero progressivo con riferimento alla data di deposito.

5. La propaganda elettorale, sia per la propria che per l'altrui candidatura, potrà essere pubblicizzata dagli avvocati iscritti all'Albo esclusivamente con mezzi compatibili con le inderogabili norme deontologiche di dignità e decoro che disciplinano la professione forense. Non è ammessa alcuna forma di propaganda elettorale nel corso delle operazioni di voto.

6. La Segreteria del Consiglio dell'Ordine, non oltre il secondo giorno feriale antecedente le

elezioni, provvede alla redazione , diffusione ed affissione di avviso recante l'indicazione in ordine alfabetico degli avvocati disponibili a rivestire l'incarico di consigliere dell'ordine nonché, ove presentate delle liste secondo la numerazione attribuita al deposito, con l'esplicita avvertenza che tutti gli iscritti all'Albo sono comunque eleggibili come indicato al punto 2 salvo quanto previsto al punto 3. Nel caso di ballottaggio la segreteria dell'ordine provvede alla redazione ed affissione dell'elenco degli avvocati che hanno riportato nel primo turno almeno un voto, stilato secondo il numero delle preferenze ricevuto ed, in caso di parità, in ordine alfabetico.

7. Nel corso dell'assemblea, anche in caso di elezioni suppletive, viene nominata la Commissione Elettorale, valida tanto per il primo quanto per il secondo turno, composta da 3 membri aventi i requisiti per l'elettorato attivo e passivo, non designati ad essere candidati ai sensi degli punti precedenti, scelti tra coloro che, in qualunque forma, si siano resi disponibili a ricoprire detto ufficio. La Commissione Elettorale eleggerà al suo interno un Presidente ed un Segretario e provvederà alla gestione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine nel rispetto della legge e del presente regolamento. Si scioglierà automaticamente dopo il secondo turno elettorale (c.d. ballottaggio) con la proclamazione dei Consiglieri eletti da parte del Presidente della Commissione stessa.

8. Ferme le norme vigenti in tema di elezione dei Consigli dell'Ordine, le operazioni di voto e di raccolta dei voti si svolgeranno in locale idoneo all'interno del Palazzo di Giustizia di Belluno ovvero in altro luogo, espressamente indicato nell'avviso di convocazione, individuata nella delibera di convocazione dal Consiglio dell'Ordine e comunicata dallo stesso nell'avviso di convocazione delle elezioni, che dovrà essere trasmesso agli iscritti, almeno 10 giorni prima della data prefissata per l'Assemblea in prima convocazione-, salvo termini diversi previsti per legge. Date ed orari di apertura dei seggi per le votazioni saranno espressamente indicati nella lettera di convocazione delle elezioni nella delibera del Consiglio dell'Ordine uscente.

9. Le votazioni avvengono per mezzo di schede predisposte dal Consiglio dell'Ordine uscente, recanti ciascuna il timbro del Consiglio dell'Ordine e vistate ciascuna dal Presidente dell'Ordine e dal Consigliere anziano del Consiglio uscente o da altro suo componente designato dal Consiglio, nelle quali sono prestampati i nomi di tutti gli iscritti all'Ordine senz'altra specificazione salvo la data di nascita in caso di omonimia. La scheda elettorale viene consegnata da un membro della Commissione Elettorale a ciascun elettore in momento immediatamente precedente il voto e ciascun avente diritto al voto sottoscrive l'avvenuta ricezione della scheda in apposito elenco predisposto dalla Commissione stessa.

10. L'elettore, identificato con tesserino di riconoscimento ove non sia conosciuto personalmente da uno dei membri della Commissione Elettorale, indica i nominativi dei candidati prescelti, in numero non superiore al numero dei consiglieri da eleggere segnando con una x l'apposito spazio posto accanto al nome di ciascun candidato prescelto, usufruendo delle apposite cabine predisposte nel seggio elettorale. L'eventuale indicazione di un numero maggiore di candidati rispetto al numero di consiglieri da eleggere determina la nullità del voto. Avvenuta la votazione la scheda verrà inserita nell'apposita urna da ciascun elettore il quale avrà provveduto a ripiegarla come indicato dai membri della Commissione Elettorale, sottoscrivendo nuovamente l'elenco di cui al precedente comma 9. . Nel caso d'impedimento

fisico ad esprimere il voto, attestato da certificazione medica, il votante potrà farsi assistere da persona da lui indicata, anche non iscritta all'Ordine, autorizzata dal Presidente della Commissione. Di quanto sopra si darà atto nel verbale delle operazioni di voto

11. Al termine di ogni tornata elettorale la Commissione Elettorale procede allo spoglio al quale potranno assistere tutti gli iscritti all'Ordine.

12. Tanto al primo quanto al secondo turno (c.d. ballottaggio), al termine delle operazioni di voto, spoglio e conta dei voti, la Commissione Elettorale redigerà succinto verbale che verrà sottoscritto da parte di tutti i suoi 3 componenti con proclamazione degli eletti da parte del Presidente della Commissione alla conclusione del primo turno e al turno di ballottaggio a conclusione di tutte le operazioni elettorali.

ART. 18 SOSPENSIONE FERIALE

Tutto i termini previsti nel presente regolamento restano sospesi nel periodo 1/8, 15/9 di ogni anno.

ART. 19 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine è impegnativo per tutti gli iscritti.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di Legge e i Regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale Forense.

3. Il limite dei mandati di consigliere dell'Ordine di cui all'art. 17 comma 3 dovrà essere computato a far data dall'elezione del Consiglio immediatamente successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Il presente regolamento e le disposizioni previste entrano in vigore dal 1° gennaio 2010.

Finito di approvare nella seduta del Consiglio dell'Ordine dell'11 dicembre 2009.